



## **Decreto n° 0140 / Pres.**

**Trieste, 5 agosto 2013**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 28/2001. STATO DI SOFFERENZA IDRICA. DEROGA AL PARAMETRO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28/2001.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 05/08/2013

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 01/08/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 01/08/2013

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Premesso che:**

- l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, recante norme per l'attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua, definisce in via transitoria, fino alle determinazioni della competente Autorità di Bacino, il deflusso minimo vitale in misura pari ad un contributo unitario di 4 litri al secondo per kmq di bacino sotteso;
- l'articolo 1 bis della stessa legge regionale 28/2001, aggiunto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002 n. 28, stabilisce che la Giunta regionale emani un Regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portata che possano essere fissate in deroga al parametro previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2001;
- con proprio decreto 7 agosto 2003 n. 0278/Pres. è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'articolo 1 comma 4 della legge regionale 28/2001, da applicare in situazione di deficit idrico;
- le finalità di detto Regolamento riguardano la disciplina degli utilizzi idropotabile ed irriguo al fine di contemperare l'uso condivisibile delle risorse disponibili nel rispetto degli usi plurimi delle acque, prevedendo da un lato il mantenimento di acqua negli alvei, sia pure in misura ridotta, limitatamente al periodo del deficit idrico, dall'altro lato tendendo ad evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine economico in un settore particolarmente vulnerabile ed a rischio come l'agricoltura;
- l'articolo 1 del Regolamento prevede che "nell'ipotesi che si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione dichiara in via d'urgenza con proprio decreto lo stato di sofferenza idrica, sulla base dei dati forniti dalla Direzione regionale dell'Ambiente e dalla Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca";
- l'articolo 2 dello stesso Regolamento prevede che con il suddetto decreto presidenziale vengano fissate "temporanee riduzioni del parametro fissato all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, commisurate all'entità del deficit idrico", e che tali riduzioni temporanee siano applicabili alle derivazioni di acque pubbliche per utilizzo irriguo lungo i seguenti corsi d'acqua: Tagliamento, Torre, Isonzo, Meduna e Cellina;
- lungo il fiume Tagliamento, in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (Gemona), è situata l'opera di presa dell'impianto derivatorio del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, che costituisce la principale fonte di approvvigionamento di acqua per usi irrigui con riferimento alla media Pianura friulana, e che assicura l'irrigazione di circa 26.000 ettari del comprensorio consortile;
- alla sezione di Ospedaletto il bacino imbrifero sotteso del fiume Tagliamento è pari a circa 2000 kmq e quindi, con un contributo unitario di 4 litri al secondo per kmq di bacino sotteso, la portata di deflusso minimo vitale prevista dalla sopraccitata legge regionale 28/2001 risulta di circa 8000 litri al secondo, pari a 8 m<sup>3</sup>/s;

**Considerato che:**

- i mesi di giugno e i luglio sono stati caratterizzati da scarsità di precipitazioni;
- la portata del fiume Tagliamento misurata dall'Unità idrografica regionale il giorno 22 luglio alla sezione di Venzone è pari a 28,5 m<sup>3</sup>/s e che il livello registrato al 30 luglio all'idrometro di

Venzona è, di poco, inferiore a quello rilevato il giorno 22 luglio;

- la portata in corrispondenza della sezione di Ospedaletto, valutata sulla base delle misure effettuate sul canale di derivazione del Consorzio e a valle dell'opera di presa dall'Unità idrografica regionale il giorno 22 luglio, è pari a 28,1 m<sup>3</sup>/s;

- il soddisfacimento contemporaneo della competenza irrigua del Consorzio e della portata del deflusso minimo vitale imposta dalla legge regionale 28/2001, comporta la necessità di disporre di una portata minima del Tagliamento alla sezione di Ospedaletto pari a 33,02 m<sup>3</sup>/s;

**Vista** la relazione "Situazione di deficit idrico del fiume Tagliamento estate 2013" di data 22 luglio 2013 della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali con la quale vengono evidenziate condizioni attuali critiche tali da non consentire di soddisfare le esigenze irrigue per la fase colturale del periodo e viene pertanto rappresentata la necessità di avviare le procedure per l'emissione del provvedimento di riduzione temporanea del deflusso minimo vitale;

**Considerato** che la relazione evidenzia che le colture erbacee più diffuse in questo periodo sono in uno stadio vegetativo estremamente delicato e pertanto hanno la necessità di irrigazione costante amplificata anche per il fatto che le temperature sono elevate e conseguentemente è maggiore l'entità dell'evapotraspirazione;

**Considerato** che dalla medesima relazione si evince che ai danni economici ipotizzabili per mancata irrigazione vanno sommati anche i danni ambientali causati alla flora e alla fauna, in particolare ittica, dall'asciutta prolungata di tratte di canali irrigui e del reticolo idrografico ad essi interconnesso;

**Tenuto conto** infine che tra le criticità evidenziate nella relazione sopraccitata vanno considerati i problemi igienico-sanitari che verrebbero a generarsi nel caso di asciutta dei canali e del reticolo idrografico ad essi interconnesso in prossimità dei centri abitati;

**Vista** la relazione del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di data 30 luglio 2013, la quale, sulla base dei dati forniti dall'Unità idrografica regionale, evidenzia una situazione di deficit di precipitazione dei mesi di giugno e di luglio che ha avuto ripercussioni soprattutto sull'andamento della portata del fiume Tagliamento;

**Considerato** che dalla medesima relazione si evincono particolari difficoltà sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto dove è ubicata la derivazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, in quanto la portata naturale del fiume risulta insufficiente al contemporaneo soddisfacimento della competenza irrigua del Consorzio e del mantenimento del deflusso minimo vitale previsto dalla legge regionale 28/2001;

**Tenuto conto** che al momento la portata derivata dal Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento attraverso l'opera di presa di Ospedaletto è pari a 20,4 m<sup>3</sup>/s e corrisponde all'82% della portata prevista dal disciplinare di concessione per il periodo 01 giugno – 01 settembre;

**Considerato** che la relazione del Servizio gestione risorse idriche propone di adottare sul fiume Tagliamento alla sezione di Ospedaletto una riduzione temporanea, per un periodo di 15 giorni, del parametro fissato dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, portandolo a 2 litri al secondo per kmq di bacino sotteso;

**Considerato** che l'insieme delle utenze del fiume Tagliamento, nel rispetto delle priorità previste all'articolo 167 del decreto legislativo 152/2006, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono comunque carattere di pubblico interesse;

**Atteso** che, in base al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, gli adempimenti previsti dall'articolo 1 del Regolamento di cui al citato proprio decreto n. 0278/Pres./2003 e spettanti all'allora Direzione regionale dell'Ambiente e all'allora Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca, rientrano ora nelle competenze, rispettivamente, della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

**Ravvisata** la necessità, per quanto sopra esposto, di assumere il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al citato proprio decreto n. 0278/Pres./2003, ai

fini della temporanea riduzione del parametro fissato all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28/2001, da applicare per un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto;

#### **Decreta**

- 1.** Per quanto esposto in premessa, è dichiarato lo stato di sofferenza idrica ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al proprio decreto 7 agosto 2003 n. 0278/Pres. su tutto il territorio regionale.
- 2.** È dichiarato in particolare lo stato di sofferenza idrica ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al proprio decreto 7 agosto 2003 n. 0278/Pres. lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno.
- 3.** Per un periodo di 15 giorni, dalla data del presente provvedimento, il parametro fissato dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28 è temporaneamente ridotto a 2 litri al secondo per kmq di bacino sotteso sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto.
- 4.** In caso di sostanziali variazioni della produzione idrologica del bacino montano o di ulteriore aggravamento della situazione di deficit idrico, le disposizioni di cui ai precedenti punti saranno revocate o modificate.
- 5.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -